

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017  
893/2017/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA OPERATIVA, REDATTA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. IN ACCORDO CON I GESTORI DI RETE, FINALIZZATA A COMPLETARE L'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 595/2014/R/EEL, IN MATERIA DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 dicembre 2017

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 4 dicembre 2014, 595/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 595/2014/R/eel) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) del 23 novembre 2017 prot. GSE/P20170090694, prot. Autorità 38536 del 24 novembre 2017 (di seguito: lettera del 23 novembre 2017).

**CONSIDERATO CHE:**

- le responsabilità inerenti le singole attività che afferiscono al servizio di misura dell'energia elettrica prodotta oggetto di incentivazione, sono state definite in più provvedimenti dell'Autorità, anche in relazione a disposizioni contenute nei decreti ministeriali atti a incentivare, a qualsiasi titolo, la produzione di energia elettrica;
- i decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 hanno previsto che l'Autorità aggiorni i propri provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e in particolare:

- a) definisca le caratteristiche dei misuratori dell'energia elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque:
  - a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei gestori di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano l'acquisizione per via telematica delle misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario;
  - a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode;
- b) preveda che la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, eventualmente comprensivo dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a1), nonché quelle relative all'energia elettrica immessa in rete;
- l'Autorità ha adottato vari provvedimenti al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, tra cui la deliberazione 595/2014/R/eel poi confluita nel Testo Integrato Misura Elettrica;
- per quanto qui rileva, l'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel:
  - all'articolo 14, comma 14.4, ha stabilito che, entro il 31 dicembre 2015, il gestore di rete assuma le responsabilità dell'attività di misura dell'energia elettrica prodotta (e, in particolare, dell'operazione di gestione dei dati di misura, comprensiva della raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure medesime) e, con frequenza almeno mensile, comunichi al GSE la data di effettiva assunzione della responsabilità; tale assunzione di responsabilità può richiedere azioni in capo ai produttori al fine dell'eventuale sostituzione o adeguamento dei misuratori esistenti non teleleggibili da parte dei gestori di rete (qualora il produttore sia responsabile della relativa installazione e manutenzione) e, più in generale, al fine di consentire l'accesso del gestore di rete presso i propri impianti di produzione;
  - all'articolo 14, comma 14.6, ha stabilito che, in merito alle attività di misura dell'energia elettrica prodotta, il GSE, a decorrere dall'1 gennaio 2016, eroghi gli incentivi esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dai gestori di rete;
- l'articolo 4, comma 4.4, del TIME prevede che, nel caso di impianti di produzione per i quali la misura dell'energia elettrica prodotta coincide con la misura dell'energia elettrica immessa in rete, il punto di misura di generazione coincida con il punto di misura di connessione, fatte salve esplicite richieste da parte del produttore. In tali casi non è quindi necessario installare un'apparecchiatura di misura presso l'impianto di produzione ulteriore rispetto a quella installata presso il punto di connessione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con lettera del 23 novembre 2017, il GSE ha segnalato che, alla data odierna, nonostante le ripetute comunicazioni da parte dei gestori di rete ai produttori, per circa 19.000 impianti di produzione i gestori di rete sembrerebbero non essere ancora in grado di rilevare i dati di misura relativi all'energia elettrica prodotta; tuttavia per alcuni di tali 19.000 impianti di produzione (o per buona parte di essi sulla base delle stime disponibili) potrebbe trovare applicazione l'articolo 4, comma 4.4, del TIME, nel caso in cui i dati di misura dell'energia elettrica prodotta coincidono con i dati di misura dell'energia elettrica immessa;
- con la medesima lettera del 23 novembre 2017, il GSE pone all'attenzione dell'Autorità una proposta operativa, redatta in accordo con i gestori di rete (per il tramite di e-distribuzione S.p.a. e Utilitalia), finalizzata a completare l'attuazione alla deliberazione 595/2014/R/eel. Più in dettaglio, la proposta prevede che, per ciascuno dei soprarichiamati 19.000 impianti:
  - il gestore di rete trasmetta una comunicazione al produttore, sollecitandolo a perfezionare, entro e non oltre il 31 gennaio 2018, gli adempimenti a proprio carico previsti dalla deliberazione 595/2014/R/eel (il produttore, cioè, è chiamato a porre in essere le azioni di propria competenza finalizzate a consentire la rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta, ovvero a esplicitare di avvalersi dell'articolo 4, comma 4.4, del TIME);
  - qualora il produttore dia seguito all'ultimo sollecito di cui sopra, ponendo in essere le azioni di propria competenza, il gestore di rete, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2016 e la data di avvenuto adeguamento, trasmetta al GSE i dati di misura dell'energia elettrica prodotta come desumibili dalle dichiarazioni effettuate dai produttori a fini fiscali. Tale proposta operativa verrebbe coerentemente attuata per tutti gli impianti di produzione per i quali i necessari adeguamenti previsti dalla deliberazione 595/2014/R/eel siano stati effettuati in data successiva al 31 dicembre 2015 ed entro il 31 gennaio 2018;
  - qualora il produttore non dia seguito all'ultimo sollecito di cui sopra, si assuma che trovi applicazione l'articolo 4, comma 4.4, del TIME e che, pertanto, la misura dell'energia elettrica prodotta coincida con la misura dell'energia elettrica immessa in rete (fino alla data di completamento delle azioni di propria competenza).

Il GSE si è infine impegnato a dare supporto ai gestori di rete e a dare evidenza, ai soggetti interessati, della procedura sopra descritta.

**RITENUTO CHE:**

- la proposta operativa, redatta dal GSE in accordo con i gestori di rete, di cui alla medesima lettera del 23 novembre 2017, sia un valido strumento per completare l'attuazione della deliberazione 595/2014/R/eel;
- sia, pertanto, opportuno approvare la proposta operativa di cui al precedente punto

**DELIBERA**

1. di approvare la proposta operativa, redatta dal GSE in accordo con i gestori di rete, e trasmessa all'Autorità con lettera del 23 novembre 2017;
2. di trasmettere il presente provvedimento al GSE;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*